

ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI - 2021

INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

RICORDA: per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

RICORDA ANCORA: per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

02. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE
Norma legislativa	Art. 16, comma 1, TUIR
Deducibile/Detraibile	Detraibile
Misura	Forfettaria
Rigo della Dichiarazione	RP 71 Tipologia 1
Rigo del Modello 730	E 71 Tipologia 1

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Contratto di locazione registrato.

Autocertificazione nella quale si attesti che l'immobile è utilizzato come abitazione principale.

Questa detrazione è alternativa alla tipologia 2 e alla tipologia 3, e a quella di cui ai rigo successivo (RP 72 – E72), il contribuente ha la **facoltà di scegliere quella a lui più favorevole**.

La detrazione, stabilita in misura forfettaria, rapportata al numero dei giorni, è pari a:

- **euro 300** se il reddito complessivo non supera euro **15.493,71**;
- **euro 150** se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 ma non a euro **30.987,41**.

Questo codice deve essere indicato dai contribuenti, **con reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro**, che hanno stipulato o rinnovato, ai sensi della legge n. 431 del 1998, contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale.

La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell'anno in cui l'immobile è destinato ad abitazione principale e al numero dei cointestatari del contratto di locazione (ad esempio: nel caso di marito e moglie cointestatari del contratto di locazione, la detrazione spetta nella misura del 50 per cento ciascuno in relazione al loro reddito).